

E' stata rilasciata copia in
forma esecutiva, a favore
di Aut. Donati Paolo
Prato.

29 AGO. 2011

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

II

TRIBUNALE CIVILE DI PRATO

N 891/11. Sent
N 773/11. Cron
N 1915/11. Rap

in persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Lunghi,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 2605/06

TRA

D. T. INC, in persona del legale rapp.te pro tempore, sedente in USA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Donati e
Massimo Magli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Prato via S.
Trinità n. 27,

- ATTRICE-

LANIFICIO E SNC (), in persona del legale rapp.te pro
tempore, sedente in Prato, via Montalese n. 176/c, rappresentato e difeso dall'Avv.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in.

R. 2005,

TRIBUNALE DI PRATO
Autore: Informi
Inscritto a
- CONVENUTO -

11/08/2011

Avente ad oggetto: contratto di agenzia

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza del 23.03.2011 la causa passava in decisione davanti alla sottoscritta
giudice onorario, a ciò autorizzata con provvedimento presidenziale, sulle
conclusioni di cui ai rispettivi atti e al verbale di udienza, da ritenersi qui
integralmente richiamate.

Dall'istruttoria esperita a livello documentale, a mezzo delle prove testimoniali e con
idonea CTU tecnico contabile emergono i seguenti incontrovertibili elementi.

La vicenda per cui è causa trae origine dall'atto di citazione notificato dalla parte
attrice sedente negli USA, con cui essa deduceva di avere svolto attività di

e
- 1 -

commercio a favore del Lanificio E. snc, attuale convenuto, dal 1997 curando la vendita in esclusiva sul territorio americano dei tessuti prodotti dalla società convenuta; di avere inserito la società convenuta nel mercato statunitense sviluppando un rilevante giro d'affari, con un fatturato stimabile in €. 3.500.000,00 circa negli anni 2003 - 2004; di avere subito l'inadempimento da parte del Lanificio E. con riferimento al ritardo nel pagamento delle dovute provvigioni a decorrere dall'ultimo trimestre 2004 e in seguito la definitiva omissione nel pagamento delle predette provvigioni maturate nel terzo e quarto trimestre 2005; di avere sollecitato senza alcun esito il pagamento delle provvigioni relative al terzo trimestre 2005; di avere subito l'inadempimento della convenuta in ordine al pagamento delle provvigioni indirette maturate nel rapporto tra la società americana T., cliente della D., e la GTR; di avere quindi inviato la raccomandata di recesso per fatto e colpa del Lanificio E. in data 09.01.2006; di avere comunicato in quella sede che avrebbe trattenuto le somme nel frattempo incassate dai clienti USA, ancora in suo possesso invitando controparte a definire il rapporto complessivamente. Per tali motivi chiedeva l'accertamento della legittimità del recesso per fatto e colpa della convenuta operato dalla D. e che comunque fosse dichiarato risolto il contratto di agenzia per il medesimo titolo e condannasse il Lanificio E. a pagare le provvigioni maturate e maturande relative al terzo e quarto semestre 2005 e primo e secondo semestre 2006 oltre al risarcimento dei danni subiti e alle indennità dovute. Il Lanificio E. snc si costituiva riconoscendo il rapporto di agenzia ma riconducendo l'interruzione di esso alla lettera del 09.01.2006 ed alla volontà espressa dalla D. di trattenere i corrispettivi versati dagli acquirenti che la D. avrebbe incassato senza autorizzazione della committente; parte convenuta rilevava di avere scoperto che la società attrice incassava a sua insaputa i corrispettivi delle fatture di vendita da parte di alcuni clienti e successivamente girava gli importi al Lanificio Europa con notevoli ritardi; sulla base di ciò non riconosceva fondata la pretesa avanzata dalla D. di ottenere "il pagamento di provvigioni assolutamente non dovute e, in ogni caso, non maturate al tempo in cui cominciava ad

appropriarsi del denaro del Lanificio Europa". Pertanto la convenuta concludeva per il rigetto della domanda attrice con accoglimento della domanda riconvenzionale volta alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti dalla D. T. .

In pendenza del presente giudizio, in data 23.06.2009, il Lanificio E snc aveva introdotto la medesima domanda di restituzione delle somme trattenute dalla D. T. davanti alla Corte di New York ed aveva ottenuto in tale sede una sentenza che condannava la D. T. alla restituzione della somma trattenuta, quantificata in USD 90.850,00 con interessi dal 01.04.2006 (cfr. in atti sentenza con traduzione giurata). Pertanto, alla luce dell'esito della causa americana, ha rinunciato alla medesima domanda precedentemente introdotta nel presente giudizio e all'udienza del 23.03.2011 si è limitata a concludere chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Dalla presente causa emerge in modo pacifico che tra i due soggetti giuridici vi fosse un rapporto negoziale di agenzia; che vi fosse l'esclusiva dell'area di operatività dell'Agente cioè gli Usa e la percentuale di provvigione concordata sugli affari andati a buon fine pari al 6%.

Dai documenti presenti in atti si evince in modo netto come le provvigioni venissero pagate in riferimento ad ogni trimestre, come si può facilmente verificare dagli estratti conto inviati dal L. E snc che erano, appunto, trimestrali, e dalle fatture emessa dalla D. T. ove vi è il periodo trimestrale di riferimento indicato nella causale.

Dalle prove testimoniali è emerso come vi fossero stati vari solleciti del pagamento delle fatture provvigioni relative al terzo e quarto trimestre 2005; di avere constatato il pagamento delle fatture provvigioni n. 2005/5 e n. 2005/4 (quarto trimestre 2004) in data 24.03.2005; di avere constatato il pagamento delle fatture 2005/14 e 2005/15 del 18.04.2005 (primo trimestre) solo dopo solleciti in data 14.06.2006; di avere constatato il pagamento delle fatture n. 2005/31 e n. 205/30 del 21.07.2005 (secondo trimestre) solo dopo solleciti, in data 08.09.2005 (cfr.

deposizione della teste Claudia Lunghi, che, si precisa, ad onore del vero, non essere parente della sottoscritta giudicante nonostante l'omonimo cognome).

La medesima teste precisava come la fattura provvigioni venisse emessa immediatamente dopo il ricevimento dell'estratto conto; che anche l'invio dell'estratto conto veniva sollecitato continuamente; confermava altresì il mancato pagamento delle fatture provvigioni maturate nel terzo e quarto trimestre 2005.

La teste evidenziava inoltre che l'attività lavorativa propria dell'agente finalizzata alla presentazione della collezione invernale 2006/2007, per cui gli ordinativi intervenivano nei trimestri successivi (primo e secondo trimestre 2006), era stata già completata al momento della cessazione del rapporto; che il L. ... E. ... snc, al momento in cui la teste Lunghi era stata escussa, non aveva ancora inviato gli estratti conto provvigioni relativi al primo e secondo trimestre 2006 né aveva provveduto al pagamento delle provvigioni di quel periodo.

Il teste Ferrini, sentito in corso di causa, ha riferito di essere andato con Dr. ... presso la GTR ed il Gi. ... per accordarci nel senso che la GTR avrebbe pagato a noi agenti le provvigioni sul capo finito; il L. ... E. ... forniva invece il tessuto ad un prezzo dal quale veniva scomputata la provvigione che la G.T.R. avrebbe poi pagato a noi (cfr. verbale udienza 16.09.2008). Da tale dichiarazione si può evincere che vi fosse un obbligo al pagamento da parte del L. ... E. ... snc.

Risulta essere provato che gli ordini di tessuti che arrivavano dalla G.T.R. provenivano dalla TAH/... che era un cliente americano della Dr. ... ; erano quindi degli ordini indiretti che producono lo stesso il diritto alle provvigioni in capo all'agente.

Si può ritenere che l'accordo di pagamento delle provvigioni rientri nella fattispecie giuridica della delegazione ex art. 1269 e ss. c.c. Il delegante (L. ... E. ... snc), debitore della Dr. ... delegò alla GTR (delegata) il pagamento delle provvigioni maturate verso la Dr. ... (delegataria).

Dalla deposizione del teste Ferrini si evince che l'incontro presso la sede della GTR ha avuto lo scopo di indicare alla GTR il soggetto creditore, cioè la Dr. ...

cui effettuare il pagamento, concordando con la società, alla presenza del Dr. [redacted], le modalità con cui il pagamento doveva essere effettuato. Pertanto, un'eventuale inottemperanza da parte del soggetto delegato (GTR) all'ordine del debitore delegante di pagare il creditore delegatario, obbliga ugualmente il delegante al pagamento diretto del debito. Al contrario, il Lanificio Europa snc non ha provveduto al pagamento del dovuto, addirittura disconoscendo il rapporto GRT/TAH/ [redacted]

Pertanto, a parere del giudice, appare giustificata la lettera del 09.01.2006 con cui la Ditta [redacted] ha esercitato il recesso dal rapporto per colpa del Lanificio Europa snc. In tema di rapporto di agenzia, per costante giurisprudenza, il preponente ex art. 1749 c.c. è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di tali obblighi contrattuali può comportare una giusta causa di scioglimento del rapporto di agenzia con il diritto dell'agente recedente all'indennità ex art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto.

Dagli atti non risulta corrispondere al vero o comunque non appare verosimile il dato secondo il quale la Ditta [redacted] incassasse gli assegni di alcuni clienti emessi per il pagamento delle forniture all'insaputa e senza l'autorizzazione del Lanificio Europa snc. Dai documenti prodotti dalla convenuta si evince che tale condotta si sarebbe ripetuta molte volte a decorrere dal 05/05/2004 (cfr. doc. n. 3 di parte convenuta dove si individua la voce "Gestione Donati" e cfr. quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale da Donati).

Vi è inoltre da evidenziare la rinuncia alla domanda riconvenzionale da parte della convenuta e ciò esclude altresì la possibilità di accogliere anche l'ipotesi di compensazioni con crediti presuntivamente vantati dal Lanificio Europa snc.

Peraltro dall'istruttoria, in particolare dall'espletata CTU, si è rilevato altresì che molti affari non erano stati dichiarati dal Lanificio Europa snc e quindi su questi ultimi non si erano calcolate le provvigioni spettanti alla Ditta [redacted], con ciò mostrando viepiù un comportamento non improntato agli obblighi di lealtà e buona fede dovuti.



Per quanto concerne la quantificazione dei crediti vantati dall'attrice dalla CTU è emerso che le provvigioni non pagate e relative al terzo e quarto semestre 2005 ammontano a €. 22.536,25; quelle maturate nel primo e secondo semestre 2006 ammontano ad €. 26.840,07; quelle maturate nel corso del rapporto di agenzia per affari conclusi e non conteggiati negli estratti conto provvigioni emessi dal L. Et ... snc ammontano complessivamente ad €. 41.154,19 per gli anni dal 2000 al 2005 compresi. Il CTU ha inoltre quantificato le provvigioni maturate nel rapporto TAH. ... /GTR/L. ... Et ... ed ha stabilito che esse ammontino ad €. 4.559,68.

Il CTU ha specificato l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. , dovuta in caso di recesso dell'agente giustificato da circostanze attribuibili al preponente, per i motivi emersi dall'istruttoria e per quanto acclarato dalla granitica giurisprudenza sul punto (cfr. una per tutte: Cass. Civ. 12.12.2007 n. 21445); la predetta somma ammonta ad €. 88.481,56.

Tali somme, che corrispondono alla somma di €. 179.012,07 devono essere corrisposte alla parte attrice oltre gli interessi dal dì del recesso al saldo ; mentre non si ritiene debba essere corrisposta alcun'altra somma a titolo di risarcimento del danno, per cui non risulta essere stato evidenziato un elemento di prova che possa condurre alla liquidazione di quanto richiesto.

Nulla invece si deve provvedere sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, che è stata rinunciata in corso di causa, così come la richiesta infondata di una eventuale compensazione tra crediti.

Pertanto si deve accogliere la domanda avanzata dalla parte attrice, perché fondata, ritenendo legittimo il recesso della Dc ... T ... e dichiarare risolto il contratto con il L. ...) Et ... snc; condannare quindi la convenuta al pagamento delle somme a vario titolo indicate dalla CTU nonché al pagamento degli interessi maturati a decorrere dal 09.01.2006, data della lettera di recesso, e fino al dì del saldo effettivo.

Ex art. 91 e ss. c.p.c., le spese seguono la soccombenza e si deve quindi condannare la parte convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute nel

6-

presente giudizio che si reputano necessarie nella somma di €. 15.555,00 (di cui €. 3.151,00 per diritti, €. 9.945,00 per onorari, €. 1.637,00 per spese generali, €. 822,00 per spese vive) oltre cpa e iva come per legge.

P.Q.M.

ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda avanzata dalla parte attrice,

dichiara la legittimità del recesso operato dalla Ditta "T" con lettera del 09.01.2006 per grave inadempimento del L. "E" snc e, per l'effetto,

dichiara risolto il contratto di agenzia per colpa del Lanificio Europa snc;

condanna la parte convenuta L. "E" snc al pagamento in favore della Ditta "T" della somma complessiva di €. 179.012,07 così come meglio specificata nella CTU, oltre interessi dal dì del recesso (09.01.2006) al dì dell'effettivo saldo e rivalutazione monetaria di legge;

rigetta ogni altra domanda avanzata dalla parte attrice perché infondata;

condanna ex art. 91 e ss. c.p.c., la parte convenuta L. "E" snc al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte attrice Ditta "T" che liquida nella somma di €. 15.555,00 oltre cpa e iva come per legge.

Prato, li 06.08.2011.

Il Funzionario Giudiziario
Conti Maria Gabriella



Il Giudice Unico

Dott.ssa Micaela Lunghi

